

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1785

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLANI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ASCARI, BRUNO, BUOMPANE, CASA, CATALDI, CILLIS, COSTANZO, SABRINA DE CARLO, DE GIROLAMO, DEIANA, DI LAURO, FLATI, FRATE, GALIZIA, GRIPPA, IANARO, IORIO, LOMBARDO, MAGLIONE, MANZO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NAPPI, NESCI, NITTI, PARENTELA, PENNA, RIZZONE, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, SARLI, SCERRA, SEGNERI, SPORTIELLO, SUT, TERMINI, TESTAMENTO, LEDA VOLPI

Delega al Governo per l'introduzione sperimentale dell'educazione musicale come insegnamento curriculare nelle scuole primarie

Presentata il 17 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di promuovere l'insegnamento dell'educazione musicale a partire dalla scuola primaria, con il coinvolgimento di docenti adeguatamente formati e in possesso di abilitazioni specifiche. Lo scopo è quello di favorire la diffusione della pratica musicale e canora nelle scuole primarie, a partire dalla prima classe, attraverso l'introduzione dell'insegnamento di uno strumento musicale e del canto individuale quale materia curriculare.

Secondo le ultime scoperte in campo scientifico, lo studio della musica fin da piccoli modifica i meccanismi neurali di lettura delle parole; inoltre, l'insegnamento di questa disciplina permetterebbe di sperimentare una metodologia didattica, come quella dell'insegnamento della pratica musicale, anche per contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica, nonché per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale.

La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, una delega al Governo, il

quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà emanare un decreto legislativo al fine di introdurre l'educazione musicale, in via sperimentale, come insegnamento curriculare a partire dalla prima classe della scuola primaria. L'articolo 1, inoltre, stabilisce i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nella stesura del predetto decreto legislativo. Tra questi, la legge fissa il numero di ore di lezione annuali di uno strumento musicale e del canto, stabilisce la modalità concorsuale per selezionare gli insegnanti e i criteri di accesso alle selezioni e all'insegnamento della pratica musicale e del canto, nonché le modalità per

stabilire i programmi di insegnamento dell'educazione musicale. Viene garantito il rispetto del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e agli orari di insegnamento, nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, viene prevista, dopo un periodo di cinque anni e in seguito a una valutazione positiva, l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale a tutti gli istituti scolastici e a tutte le classi della scuola primaria.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria necessaria alla sperimentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di insegnamento curriculare dell'educazione musicale nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per introdurre l'educazione musicale, in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche, a decorrere dal primo anno scolastico utile rispetto alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, come insegnamento curriculare nella prima classe della scuola primaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere 33 ore di lezione annuali di educazione musicale;

b) riservare l'accesso all'insegnamento dell'educazione musicale a soggetti in possesso dell'abilitazione alle classi di concorso A-030, A-055 e A-056 che superino un apposito concorso per titoli ed esami;

c) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli insegnanti delle altre materie nel medesimo grado di istruzione;

d) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno un'ora settimanale di insegnamento per ciascuna classe della scuola primaria e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2, comma 1;

e) prevedere che i contenuti dei programmi di insegnamento dell'educazione musicale e gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina per i differenti percorsi di studio siano elaborati da un'apposita commissione tecnica nominata dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione musicale, comunque assicurando l'insegnamento di uno strumento musicale e del canto;

f) garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento dell'educazione musicale, nonché delle competenze delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

g) prevedere, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale a tutte le istituzioni scolastiche e a tutte le classi della scuola primaria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, nel limite di 1,67 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante cor-

rispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 1,43 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,08 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 0,24 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,42 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0070330